

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 535607)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 18

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di affari istituzionali*****Art. 1****Commissari di nomina regionale.**

1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza alla nomina di commissari straordinari, anche liquidatori, o alla nomina di commissari ad acta per l'esercizio di attività o l'adozione di specifici atti obbligatori per legge, di enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale "di seguito ente", in particolare, con riferimento:

- a) a situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;
- b) a casi di inerzia o inadempimento dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;
- c) alla presenza di organi decaduti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento in base alla disciplina di riferimento;
- d) a casi di scioglimento dell'ente, al fine di provvedere alla sua messa in liquidazione;
- e) alle ipotesi in cui disposizioni statali o regionali prevedano, genericamente, la nomina di un commissario.

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida comunicata all'ente interessato, salvo le ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di adempiere. La diffida deve indicare il termine entro il quale l'ente interessato è tenuto ad adempiere; decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina del commissario.

3. La nomina del commissario è disposta dalla Giunta regionale, in conformità alla normativa di settore, con apposito provvedimento nel quale sono indicati, in particolare:

- a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si provvede;
- b) le funzioni ed attività del commissario;
- c) gli oneri economici posti a carico dell'ente commissariato, relativamente alle indennità e rimborsi spese spettanti al commissario;
- d) la durata dell'incarico commissariale, eventualmente rinnovabile una sola volta;
- e) eventuali direttive per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è inviato al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190" nonché le specifiche cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire ed in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento.

6. Il presente articolo integra le disposizioni regionali di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli aspetti con esse compatibili.

CAPO II

Disposizioni in materia di personale

Art. 2

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"

1. All'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: "*dimissioni*" è sostituita dalla seguente: "*cessazione*";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area."

Art. 3

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"

1. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni, dopo le parole: "*alla fine della legislatura*" sono aggiunte le seguenti: "*o alla data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l'incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.*".

2. All'articolo 16, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "*Per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'incarico di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite stabilito dall'Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il contratto.*".

CAPO III

Disposizioni in materia di bilancio

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: "*o ricorrente,*" sono soppresse.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 2024

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 - Commissari di nomina regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di personale

Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio

Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 luglio 2024, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 giugno 2024, n. 11/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2024, dove ha acquisito il n. 272 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 luglio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Giacomini, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 luglio 2024, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Giacomini, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente progetto di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il testo del provvedimento interviene in materia di affari istituzionali, personale e bilancio e si compone di n. 3 articoli, accompagnati, singolarmente, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.

Il Capo I comprende l'articolo 1 in materia di affari istituzionali e reca la disciplina per la nomina di commissari regionali. In particolare, la proposta normativa, di carattere generale ed eventualmente integrativa di norme già esistenti, purchè compatibile con quest'ultime, consente alla Giunta regionale di provvedere alla nomina di commissari ad acta, commissari liquidatori o straordinari, nelle ipotesi in cui manchi nell'ordinamento regionale una analoga previsione di intervento sostitutivo in caso di mancato funzionamento di un ente, azienda od organismo istituito con legge regionale, di mancata adozione di atti obbligatori od anche ove la nomina sia prevista dalla normativa statale e regionale e non disciplinata puntualmente.

Il Capo II, con l'articolo 2, modifica l'articolo 24 della legge regionale n. 54 del 2012 in materia di personale regionale. Con l'intervento normativo si introduce una disposizione che consente alla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale della programmazione, di nominare un dirigente del ruolo regionale che svolga le funzioni del Direttore di Area che, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, nelle more del conferimento del nuovo incarico. Dette funzioni possono essere svolte temporaneamente, per non più di sei mesi.

Con l'articolo 3, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione di un emendamento a firma dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, illustrato nella seduta del 17 luglio 2024, si intende assicurare forme di continuità nel presidio e nello svolgimento delle funzioni del Segretario generale del Consiglio, attesa la dichiarata centralità della Segreteria generale, forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio, nell'assetto dell'organizzazione delle strutture a supporto delle funzioni e delle prerogative istituzionali del Consiglio e dei suoi organi; quanto sopra, con particolare riferimento alla complessa fase di transizione fra legislature.

La soluzione proposta prevede, da un lato la messa a regime dell'incarico, allo stato comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, non oltre la data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l'incaricato (e solo qualora la stessa ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura); dall'altro il recepimento nell'ordinamento regionale, in termini di autoapplicatività, della previsione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che contempla la possibilità di proseguire a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese, l'incarico dirigenziale cessato per il conseguimento di diritto a pensione, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare e comunque non oltre l'età

di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; quanto sopra rimanendo salve le prerogative, sia dell'Ufficio di presidenza che dell'Assemblea del Consiglio regionale, di individuare altra e diversa figura da preporre alla Segreteria generale, ma disponendo, in particolare in caso di transizione di legislatura, dei termini tecnici funzionali all'assunzione delle relative determinazioni ed avvalendosi, nel contempo, del presidio delle funzioni da parte del Segretario generale; e rimanendo salva, parimenti, la facoltà dell'interessato di risolvere il contratto a titolo gratuito stipulato.

Il Capo III, con l'articolo 3 interviene in materia di bilancio modificando l'articolo 4 della legge regionale di contabilità n. 39 del 2001, al fine di adeguare la disciplina regionale alla normativa nazionale che ha innovato la definizione delle leggi di spesa rispetto alle indicazioni contenute nella normativa statale precedente, accogliendo, in tal senso, le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sulla morfologia giuridica degli oneri finanziari che distingue le spese a carattere continuativo da quelle pluriennali. A tal fine viene soppresso dall'articolo in questione il riferimento alle spese "ricorrenti" la cui dicitura non è più ricompresa tra i principi contabili nazionali.

Conclude il testo normativo ordinamentale il Capo IV, con due disposizioni finali: l'articolo 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 5 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 giugno 2024, dove ha assunto il numero 272 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 3 luglio è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 10 luglio è stato illustrato ai componenti della medesima che, nella successiva seduta del 17 luglio, lo hanno licenziato a maggioranza, incorporandovi l'articolo 3 di cui si è dato conto poc'anzi.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Vianello, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 272 occupa di affari istituzionali, personale e bilancio. In particolare, con l'articolo 1, si disciplina la nomina dei Commissari ad acta, liquidatori straordinari nelle ipotesi nelle quali manchi la previsione di un intervento sostitutivo in caso di mancato funzionamento di un ente, azienda o organismo istituito con legge regionale.

L'articolo 2 introduce la possibilità di nominare un Dirigente per svolgere le funzioni di Direttore di area, su proposta del Segretario Generale alla programmazione, nel caso in cui il Direttore cessi le sue funzioni per qualsiasi ragione, in attesa del conferimento di un nuovo incarico per non più di sei mesi. Si amplia, quindi, la possibilità di agire con tale procedura, non solo a seguito delle dimissioni della figura dirigenziale, ma anche ricomprendendo ogni altra fattispecie in cui questo incarico cessi.

Vi è poi l'articolo 3: l'introduzione di alcune clausole che consentono al Segretario Generale del Consiglio di poter svolgere la propria funzione a titolo gratuito per un periodolimitato e in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale sul lavoro dei dirigenti pubblici, oltre alla messa in quiescenza, al fine di assicurare forme di continuità nel presidio, nello svolgimento delle funzioni di una figura centrale nel funzionamento di questo organo.

Conclude il progetto una disposizione che, in coerenza con i principi nazionali della contabilità pubblica, aggiorna la legge di contabilità regionale.

La nostra attenzione si è concentrata in particolare sul primo articolo, con cui ci si pone l'obiettivo di superare situazioni di stallo per una serie di Enti molto importanti che si trovano in una delle gravi situazioni elencate al comma 1.

Stiamo parlando, tra gli altri, dei Consorzi di bonifica, delle ATER, di AVEPA, di Veneto Agricoltura, ARPAV, ESU e degli Enti Parco della nostra Regione.

Per questi soggetti si prevede, infatti, la possibilità da parte della Giunta di nominare un commissario, specificando in quali situazioni si possa procedere al commissariamento e quali debbano essere le caratteristiche del Commissario.

Posta l'utilità di garantire continuità e coerenza nelle funzioni di organismi fondamentali che si occupano di diritti altrettanto centrali, dalla tutela dell'ambiente e al diritto allo studio, riteniamo sia importante non sottovalutare alcuni aspetti e orientare questo provvedimento, di cui discutiamo oggi, nella direzione di una maggiore trasparenza e correttezza.

Sappiamo che ricorrere a un Commissario significa legittimare in via emergenziale un accentramento di poteri, agire una de-rogia, non seguire le ordinarie e codificate procedure e modalità di nomina.

Possiamo non essere precisi e trasparenti su una questione così delicata? Credo di no. Dobbiamo rifuggire da confusioni ed espressioni incerte nelle quali si possono infilare scelte che rischiano di portare su terreni discrezionali e poco trasparenti.

Per questi motivi abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo possano meglio specificare i limiti di tale procedura e rendere massima la condivisione con il Consiglio regionale.

Un esempio è la diffida inviata all'Ente ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, con la richiesta di adempiere a quanto previsto prima di procedere con il commissariamento.

L'articolo prevede di non procedere all'invio della diffida, genericamente, in casi di necessità e urgenza. Si tratta, a nostro avviso, di termini vaghi, che lasciano una eccessiva discrezionalità.

Al comma 3 dell'articolo 1, inoltre, si prevede che la Giunta indichi le motivazioni della nomina del Commissario, i presupposti sui quali avviene, le funzioni e le attività che è chiamato a svolgere, nonché gli oneri economici. Ma non è previsto, in questo provvedimento, che tale decisione, tutta interna alla Giunta, debba essere immediatamente condivisa con il Consiglio. Se enti come il Consorzio di Bonifica del Brenta, ad esempio, l'ATER di Treviso o Veneto Agricoltura dovessero trovarsi nella condizione di venire commissariati, i Consiglieri regionali e l'organo legislativo del Veneto dovrebbero venirlo a sapere dai giornali, o addirittura da successiva comunicazione del BUR.

È evidente che sono situazioni gravi, quelle di cui stiamo parlando, che richiedono chiarezza e immediata condivisione con chi questa Regione ha la responsabilità di rappresentarla, ciascuno per il proprio ruolo. È altrettanto evidente che, come molte volte chiesto da questa minoranza, il Consiglio non può essere un orpello, ma il centro delle attività legislative e di controllo, consapevole e informato nell'immediato di situazioni delicate come quelle di cui discutiamo con questo articolo.

Un'ultima specificazione, infine, sui termini: alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 1, si dice che la Giunta decide la durata dell'incarico del Commissario, inserendo infine la dicitura "eventualmente rinnovabile". Noi sappiamo che il principio generale alla base dell'ordinamento regionale in materia di incarichi pubblici prevede la possibilità di rinnovare una sola volta l'incarico, per non più di due mandati. Per questo, riteniamo quindi che vada chiarito e messo nero su bianco anche in questa norma, e non lasciato ad una non meglio definibile eventualità, dove si possa infilare una reiterazione senza fine.

Se davvero si vuol mettere ordine, come si propone questo provvedimento, lo si faccia con puntualità, non ci si affidi a termini imprecisi che creano confusione e allargano le maglie di provvedimenti che dovrebbero essere il più ristretti possibili. Si cerchi, dunque, di operare per rafforzare le istituzioni anche attraverso queste scelte, che possono sembrare molto tecniche, ma diventano di sostanza nel momento in cui un ente si trova in una condizione tale da doverne ordinare il commissariamento. Lo si faccia con precisione, con trasparenza, comunicandolo ai consiglieri e costruendo azioni che uniscano gli organi regionali, invece di allontanarli. Ne va della nostra facoltà di agire una piena condivisione con i cittadini, le realtà sociali e le imprese del Veneto, che – ricordiamo – sono i destinatari dei tanti servizi garantiti dagli enti strumentali della nostra Regione, in cui oggi chiediamo di mettere ordine.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, cessazione.

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all'Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.

2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area.

3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.

4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza, su proposta del medesimo.

6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell'Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incaricate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l'Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.

- 7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - Segretario generale.

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. L'incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione

regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale.

3. L'incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all'atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura o alla data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l'incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.

4. L'incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'incarico di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite stabilito dall'Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il contratto.

6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

7. Quando l'incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo [o ricorrente], sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.”.

4. Struttura di riferimento

- Segreteria generale della programmazione
- Segreteria della Giunta regionale
- Direzione bilancio e ragioneria
- Servizio amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
- Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale